

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(Causa C-600/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Articoli 91 e 92 TFUE – Regolamento (UE) n. 165/2014 – Articolo 32, paragrafo 3, articolo 33, paragrafo 1, e articolo 41, paragrafo 1 – Infrazione alle norme relative all'uso dei tachigrafi – Obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e non discriminatorie – Piccole e medie imprese residenti e non residenti – Trattamento differenziato]

(2019/C 399/20)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: UTEP 2006. SRL

Convenuta: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Dispositivo

L'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi amministrativa di uno Stato membro in forza della quale alle piccole e medie imprese di trasporto su strada stabilite nel territorio del medesimo Stato membro, a differenza di quelle non residenti, può essere inflitta una sanzione più lieve, consistente in un ammonimento in luogo di una sanzione amministrativa pecuniaria, quando simili piccole e medie imprese commettono, per la prima volta, un'infrazione alle disposizioni del regolamento n. 165/2014 di pari livello di gravità.

⁽¹⁾ GU C 436 del 3.12.2018.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 settembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État - Francia) – AQ (C-662/18), DN (C-672/18)/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Cause riunite C-662/18 e C-672/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Direttiva 90/434/CEE – Direttiva 2009/133/CE – Articolo 8 – Plusvalenze relative a operazioni di scambio di titoli – Cessione di titoli ricevuti all'atto dello scambio – Plusvalenza collocata in differimento di imposta – Tassazione degli azionisti – Assoggettamento a imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all'aliquota – Abbattimenti della base imponibile che tengono conto del periodo di detenzione dei titoli)

(2019/C 399/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: AQ (C-662/18), DN (C-672/18)

Convenuto: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Dispositivo

L'articolo 8, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, e l'articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un'operazione di scambio di titoli, essi richiedono che, alla plusvalenza relativa ai titoli scambiati e collocata in differimento di imposta nonché a quella derivante dalla cessione dei titoli ricevuti in cambio, sia applicato lo stesso trattamento fiscale con riferimento all'aliquota d'imposta e all'applicazione di un abbattimento fiscale per tener conto del periodo di detenzione dei titoli di quello che sarebbe stato applicato alla plusvalenza che sarebbe stata realizzata all'atto della cessione dei titoli esistenti prima dell'operazione di scambio, se quest'ultima non avesse avuto luogo.

(¹) GU C 4 del 7.1.2019.
GU C 25 del 21.1.2019.

Impugnazione proposta il 22 novembre 2018 dalla EM Research Organization avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 settembre 2018, causa T-180/17, EM Research Organization/EUIPO - Christoph Fischer e a.

(Causa C-728/18 P)

(2019/C 399/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EM Research Organization, Inc. (rappresentanti: J. Liesegang, N. Lang, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Christoph Fischer GmbH, Ole Weinkath, Multikraft Productions- und Handels GmbH, Phytodor AG

Con ordinanza del 25 settembre 2019, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato la EM Research Organization, Inc. a sopportare le proprie spese.
